

Comune di Telesse TERME

Provincia di Benevento

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE

TITOLO I – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO – 01 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità, e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

ARTICOLO - 02 – FINALITA' ED OBIETTIVI

La finalità degli interventi socio-assistenziali, devono garantire la dignità della persona e la riservatezza delle informazioni che la riguardano attendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale.

Esse perseguono l'obiettivo di:

Aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito di assistenza e di solidarietà presso i suoi componenti;

1. aiutare il singolo a fare fronte alle necessità vitali ed a facilitare la vita in una società che richiede sempre maggiore competenze specifiche;
2. elemento determinante della predisposizione di aiuto alle persone, è costituito dalla attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma di aiuto predisposto dal servizio sociale e concordato con l'interessato.
3. stimolare e recuperare l'autoderminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati ai bisogni e sperimentando forme di reciprocità che consultano al soggetto interessato di partecipare alle strategie risolutive poste in essere e favorirne la presa di coscienza dei propri doveri verso la collettività.

ARTICOLO – 03 – DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Gli interventi economici di natura assistenziali disciplinati dal presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti e sono subordinati alle effettive disponibilità finanziarie del Bilancio Comunale.

L'erogazione degli interventi economici è sempre subordinata da una documentata relazione dei Servizi Sociali che attesti l'effettivo stato di bisogno del richiedente.

Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare gli elementi di valutazione riportati nel successivo art. 12 punto 2

TITOLO II – CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

ARTICOLO – 04 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art 41 del Testo unico di cui al Decreto Legislativo n.286/98 residenti nel comune di Telesse Terme.

Il sistema integrato di servizi ed interventi sociali a carattere di universalità. I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine psichico o fisico, con difficoltà di inserimento nella vita e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria che prevedono interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

ARTICOLO – 05 – VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.

Per gli interventi di carattere economico, ad ogni titolo erogati dal comune ai sensi del presente regolamento, il richiedente dovrà indicare nell'istanza con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la presenza delle seguenti entrate non figuranti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica :

1. indennità di accompagnamento o pensione di invalidità;
2. contributi ad ogni titolo erogati da altri Enti (Provincia- Regione- Stato);
3. rendite per lavori saltuari e precari;
4. redditi ad ogni titolo percepiti anche provenienti da altro stato (redditi esteri, pensioni estere, ecc.)
5. assegni di mantenimento versati dal coniuge per i figli.

L'Ufficio preposto, in base all'autocertificazione aggiuntiva, adegua il reddito ISE (prima dell'applicazione dei parametri perequativi di nucleo), definendo così il nuovo Indicatore Socio Economico Equivalente da considerare ai fini dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente Regolamento.

TITOLO III – TIPOLOGIA E PROPRIETA' DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO – 06 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi economici di natura assistenziale possono consistere in:

1. contributo continuativo;
2. contributo straordinario;
3. assistenza alloggiativa;
4. rimborso spesa sanitaria

Gli interventi non sono cumulabili.

ARTICOLO – 07 – ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari a causa delle loro condizioni economiche e sociali.

L'intervento economico dovrà avere carattere di temporaneità ed essere limitato al tempo necessario al reperimento, da parte del nucleo familiare o del singolo cittadino, dei mezzi economici necessari al sostentamento.

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dai Servizi Sociali del Comune e di intesa con i Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente, congiuntamente, per la parte amministrativa con il Responsabile del Servizio, il quale procederà alla conseguente determinazione.

Esso deve contenere:

1. definizione degli obiettivi e della finalizzazione dell'intervento;
2. durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
3. ammontare della somma mensile da erogare;
4. verifica della evoluzione socio-economica del progetto.

L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data della determinazione dirigenziale, avrà la durata prevista dal progetto individuale, e comunque non superiore a tre mesi, rinnovabile per altri tre mesi nel corso di un anno per un importo massimo mensile di € 150,00.

Tali interventi potranno ricomprendere anche la corresponsione di buoni da spendere presso negozi e ristoranti con i quali il Comune, chiedendo la propria disponibilità, abbia preventivamente stipulato apposita convenzione.

Il contributo potrà essere sospeso in qualsiasi momento, qualora venga accertato il cambiamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

In questo intervento economico rientrano anche i sussidi economici tesi a favorire la permanenza nel nucleo familiare di minori, anziani e disabili, a rischio di istituzionalizzazione.

Il sussidio mensile viene di norma erogato in denaro; qualora tuttavia sia accertata l'incapacità dell'utente a gestire autonomamente il proprio reddito in funzione delle reali necessità proprie del nucleo familiare, il contributo potrà essere sostituito in tutto o in parte mediante:

- a) erogazione di buoni acquisto generi alimentari e di prima necessità;
- b) il pagamento diretto di fatture;
- c) il rimborso totale o parziale di spese di carattere sanitario;
- d) la fruizione gratuita o agevolata di prestazioni, servizi resi dal Comune.

ARTICOLO – 08 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria è un intervento “una tantum” rivolto a nuclei familiari o a persone sole, che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di bisogno (gravi eventi morbosi che comportino spese sanitarie non coperte dal S.S.N., spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, calamità naturali, improvvisa mancanza per decesso, abbandono, carcerazione od altro di persona apportante un significativo contributo economico al nucleo familiare).

La richiesta di intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente o del nucleo familiare.

Il sussidio non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata e comunque non potrà superare un importo massimo di € 400,00 (euro quattrocento/00).

ARTICOLO – 09 – ASSISTENZA ALLOGGIATIVA

Il contributo economico a sostegno delle spese di alloggio viene concesso a quei nuclei familiari o singoli cittadini, che a causa delle loro condizioni economiche disagiate si trovino a rischio di sfratto per morosità o avendo ricevuto l'ordine di sfratto necessitano di un nuovo alloggio.

Tali condizioni dovranno essere debitamente documentate.

Il sussidio non potrà superare il 50% dell'importo documentato fino a massimo n.3 fitti mensili e comunque nel limite complessivo di € 500,00.

TITOLO IV – PROCEDURA TECNICO-AMMINISTRATIVA

ARTICOLO – 10 – COMPETENZE

Spetta alla Giunta Comunale l'emanazione dei eventuali provvedimenti a carattere generale applicativi del presente regolamento e la definizione annuale degli obiettivi in considerazione dell'ammontare dello stanziamento di Bilancio.

Spettano al Responsabile dell'Area, nell'ambito della disciplina di cui al presente regolamento e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale di cui al precedente comma 1, tutte le attività volte a dare attuazione al presente regolamento, con particolare riferimento all'organizzazione delle fasi del procedimento istruttorio, alla verifica ed al controllo sulla correttezza del suo svolgimento, all'adozione degli atti di impegno e liquidazione della spesa.

ARTICOLO – 11 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso all'assistenza economica va inoltrata al Servizio Sociale del Comune di Telesse Terme, corredata di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

ARTICOLO – 12 – ISTRUTTORIA

Il Servizio Sociale è competente riguardo alla fase di rilevazione del bisogno e di valutazione della domanda a cui, di norma, procede tramite ulteriori colloqui con parenti e persone significative, e con visite domiciliari.

Le istanze di richiesta degli interventi economici, corredate dalla dichiarazione di cui al precedente art.5 dovranno, in ogni caso, esporre le motivazioni specifiche della richiesta e consentire la valutazione dei seguenti elementi, ai fini dell'istruttoria:

1. composizione del nucleo familiare, sia in relazione ai legami parentali che alle convivenze di fatto;
2. condizione economica del nucleo familiare del richiedente, in riferimento alla situazione reddituale patrimoniale, nonché al tenore di vita;
3. la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano la emarginazione o lo stato di bisogno quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo ecc..;
4. il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese non diversamente affrontabili;
5. la proprietà e/o il possesso di beni mobili ed immobili;
6. il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti per far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie intervenute;
7. ammontare complessivo degli eventuali contributi percepiti dal richiedente e dal suo nucleo familiare da parte del Comune e da altri soggetti pubblici e privati nell'anno in corso ed eventualmente anche negli anni precedenti.

La fase istruttoria potrà inoltre comprendere la rilevazione di ulteriori elementi conoscitivi quali:

- a) condizione di salute dei membri del nucleo familiare;
- b) situazione familiare e sociale in generale;
- c) condizione abitativa;
- d) condizione professionale ed occupazionale del richiedente e dei conviventi, nonché dei parenti;
- e) altro elemento o circostanza utile a delineare l'effettiva situazione del richiedente e dei suoi familiari.

Al termine dell'istruttoria, l'Assistente Sociale, sottopone al responsabile del Servizio Sociale la proposta:

- a) formalizzare un intervento, sulla base di un progetto condiviso con l'utente (progetto individualizzato);
- b) dare risposta negativa all'istanza in forma scritta;

ARTICOLO – 13 – EROGAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Responsabile del Servizio Sociale provvede all'erogazione del contributo nelle forme e con le modalità indicate nel progetto elaborato dall'Assistente Sociale.

ARTICOLO – 14 – VERIFICA DELL'INTERVENTO

E' compito del Servizio Sociale verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto di intervento, al fine di valutare il proseguimento dello stesso oppure prevedere eventuali modifiche e/o integrazioni.

Qualora, dalle verifiche effettuate, dovessero emergere condizioni socio-economiche o familiari diverse da quelle dichiarate dal richiedente, il Servizio Sociale dovrà rivedere il progetto elaborato sulla base dei nuovi dati acquisiti, non escludendo la facoltà di interruzione di ogni forma di aiuto, qualora ne ricorrano le condizioni.

TITOLO V – DISPOSIZIONI DIVERSE

ARTICOLO – 15 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal Servizio Sociale del Comune di Telesse Terme nell'adempimento delle istruttorie è utilizzata esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento.

ARTICOLO – 16 – NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale di Telesse Terme con delibera n. _____ del _____ sarà immediatamente esecutivo.

.....